Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)
P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

# REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA

Art 125 DPR 163/2006 come recepito dalla LR 12/2011

#### TITOLO I - PRINCIPI

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia, di seguito per brevità, nei casi in cui non si pone alcuna diversa prescrizione, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
- 2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice»), come recepito in Sicilia dalla L.R. 12/2011, nonché le disposizioni di cui alla Parte II Sezione IV Titolo VIII del Capo III (artt. 173 e ss.) e le disposizioni di cui alla Parte IV Sezione III del Titolo V del Capo II (artt. 329 e ss.) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
- 3. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
- 4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

- 1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
- a) in amministrazione diretta:
- b) per cottimo fiduciario.
- 2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni (lavori, servizi e forniture) effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Stazione Appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
- 3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni all'Ente, purché in possesso dei necessari requisiti.

## Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

- 1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
- 2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati dal prezziario regionale per la regione siciliana vigente o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
- 4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

# Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia e divieto frazionamento

- 1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare l'importo di euro 200.000,00 per lavori, per forniture e servizi. Tale limite di importo è automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D. Lgs. 163/2006, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
- 2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
- 3. Nessun esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

### Art. 5 - Limiti di importo

1. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

### TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

### Art. 6 - Lavori in economia

- 1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 (€. 200.000), i seguenti lavori:
- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'Ente;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui agli articoli 4 e 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti;
- 3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui agli articoli 4 e 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

### Art. 7 - Forniture in economia

- 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. 163/2006 disciplinate all'art. 9 del presente regolamento, per le seguenti tipologie di beni:
- a) arredi, e attrezzature per le quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

- f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- g) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- h) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- i) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- I) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- m) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- n) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- o) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- p) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'assistenza, al volontariato alla ricreazione derivanti da compiti istituzionali;
- q) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
- 2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a) a titolo indicativo, i seguenti beni:
  - a) mobili, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
  - b) beni informatici, hardware e software , beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
  - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
  - d) apparecchi integranti le reti tecnologici dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali pezzi prefabbricati ecc.);
  - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala; monta carrozzelle, pedane, ecc)

#### 3. Possono

### Art. 8 - Servizi in economia

- 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d) del d.lgs. 163/2006 disciplinate all'art. 9 del presente regolamento, anche per le seguenti tipologie di servizi:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- c) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- d) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- e) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- f) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- g) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi:
- h) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
- i) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

- I) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; m) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi;
- n) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886;
- o) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili patrimoniali, del territorio e di manifestazioni;
- p) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni assistenziali, culturali e scientifiche.
- 2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7:
- b) servizi di lavanderia, numero di riferimento CPV 98310000-9;
- c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- d) servizi tecnici di cui all'articolo 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
- e) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione.

### Art. 9 - Altre ipotesi di acquisizione di forniture e servizi in economia

1. Negli appalti di servizi e forniture, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle altre ipotesi di cui all'art. 125, comma 10 lett. a,b,c,d del D.Lgs n. 163/2006.

### Art. 10 - Interventi misti

- 1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del d. lgs. 163/2006 e smi, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).
- 2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

### Art. 11 - Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

## TITOLO III - PROCEDIMENTO

### Art. 12 - Responsabile del procedimento

- 1. L'Amministrazione individua, in conformità alla natura e alla tipologia dei lavori, dei servizi o delle forniture da effettuare in economia, un responsabile del procedimento al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori o la verifica di conformità del bene o del servizio oggetto di acquisizione.
- 2. Nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, si provvederà, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

## Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

- 1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'Ente o mediante ricorso al lavoro interinale.
- 2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
- 3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all' articolo 12, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

## Art. 14 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

- 1. Per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, in riferimento alla fascia che va dall'importo di €. 20.000,00 ad €. 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006, previa indagine di mercato con consultazione di almeno tre operatori, ove possibile, del settore, mentre per gli importi inferiori alla soglia di €. 20.000,00 si mantiene la fiduciarietà (affidamento diretto senza obbligo di indagine di mercato).
- 2. Fatte salve le ipotesi di affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento di lavori, servizi o forniture mediante cottimo fiduciario è disposto con provvedimento del consiglio di amministrazione avente valore di determinazione a contrarre.
- 3. L'affidamento di lavori, servizi o forniture mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato (se sussistono soggetti idonei in tale numero); ovvero tramite gli elenchi di operatori economici appositamente predisposti dall'Amministrazione. Le indagini di mercato possono essere effettuate dall'Amministrazione anche tramite la consultazione dei cataloghi del Mercato elettronico ai sensi dell'art. 335 del d.P.R. 207/2010.
- 4. L'impresa alla quale è stata affidata l'esecuzione di lavori mediante cottimo fiduciario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e possedere inoltre adeguata qualificazione nel rispetto della vigente normativa. L'affidatario del servizio o della fornitura invece deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, e delle capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
- 5. Gli elenchi degli operatori economici tenuti dall'Amministrazione, cui le imprese in possesso dei requisiti possono chiedere di essere iscritte, sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
- 6. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare e le relative caratteristiche tecniche;
- b) l'importo massimo previsto, al netto dell'IVA, i termini e le modalità di pagamento;
- c) la descrizione delle lavorazioni, delle forniture e dei servizi e le modalità e il luogo di esecuzione;
- d) le eventuali garanzie e cauzioni richieste all'affidatario;
- e) le modalità e il termine di presentazione dell'offerta;
- f) il periodo, in giorni, di validità delle offerte stesse;
- g) il termine per l'esecuzione della prestazione;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso in cui sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione;
- i) le ipotesi di grave inadempimento;
- I) la misura delle penali da determinarsi in conformità con quanto fissato dal d. lgs. 163/2006 e dal d.P.R. 207/2010:
- m) l'indicazione dei termini di pagamento:
- n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- p) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

q) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

## Art. 15 - Atti della procedura

- 1. Gli operatori economici individuati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 del precedente art. 13, sono contemporaneamente invitati a presentare offerta e/o preventivi con lettera di invito trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, o, in caso d'urgenza, mediante fax o posta elettronica. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 21 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 22, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
- 2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 12 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
- 3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
- 4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 12 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

## Art. 16 - Scelta del contraente

- 1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
- a) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione o della natura dei lavori. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione, dovranno essere preventivamente indicati nella lettera di invito;
- b) a favore del prezzo più basso.
- 2. L'affidamento mediante cottimo è disposto con determina del responsabile del procedimento o provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Negli appalti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 334 comma 2 del DPR n. 207/2010, i contratti affidati mediante cottimo fiduciario, sono stipulati attraverso scrittura privata, la quale può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, riportando in esse i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
- 4. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:
- a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:
- l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Amministrazione effettuerà i pagamenti;
- l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi e dei lavori.

### Art. 17 - Offerta economicamente più vantaggiosa

- 1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
- 2. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, ovvero di lavori si ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione.
- 3. La commissione, nominata dal legale rappresentante dell'Ente, è composta da tre componenti, possibilmente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno, di norma, funzionario responsabile della stazione appaltante, con le funzioni di presidente. Il verbale di gara deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

# Art. 18 - Contratti aperti

- 1. Nel caso di contratti aperti intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, ovvero come interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
- b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
- c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
- d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
- 2. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

### Art. 19 - Mezzi di tutela

- 1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
- 2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

# TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

# Art. 20 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

- 1. Per servizi tecnici si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
  - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
  - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cu i all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
- 2. L'acquisizione dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo, di valore inferiore a 40.000 euro I.V.A. esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
- 3. Per gli importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n. 163/2006. Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'istituendo Albo unico regionale previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011. Nelle more della costituzione del suddetto albo per la scelta degli operatori economici, si farà riferimento ai professionisti esterni muniti di idonea competenza professionale e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente, iscritti nei relativi ordini professionali.
- (N.B.: La nuova legge regionale n. 12 del 12/07/2011 che ha recepito il codice degli appalti pubblici e il regolamento di esecuzione riformando la materia degli appalti in Sicilia, al fine di garantire una migliore trasparenza nell'affidamento degli incarichi professionali ha previsto l'istituzione di un Albo unico regionale al quale tutti gli enti fanno riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali affidare gli incarichi sotto la

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

soglia dei 100.000 euro, evitando il proliferare di Albi diversi, per i quali i requisiti di iscrizione erano a volte fissati in maniera discrezionale e variavano da ente a ente).

### Art. 21 - Interventi d'urgenza

- 1. Nei casi in cui casi l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
- 2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
- 3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 12 o da un tecnico all'uopo incaricato; il verbale unitamente ad una perizia estimativa viene trasmesso alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori (art.175 e ss. del DPR n. 207/2010).

## Art. 22 - Lavori di somma urgenza

- 1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 20, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 20.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (art. 176 del DPR n. 207/2010).
- 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
- 3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.
- 4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di proceder e comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato (art. 165 comma 5 del DPR n. 207/2010).
- 5. Il responsabile del procedimento o il tecnico competente incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso da parte degli organi competenti della stazione appaltante.
- 6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
  - 7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

# TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

### Art. 23 - Garanzie

- 1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 40.000, salvo diversa esplicita previsione da parte del responsabile del procedimento.
- 2. Nelle procedure di affidamento di importo superiore ai 40.000, gli operatori economici e l'affidatario dovranno prestare le cauzioni di cui agli art. 75 e 113 del d. lgs. 163/2006, o ulteriori garanzie, come richieste nella lettera di invito.

Eretto in Ente Morale con R.D. 18-7-1911

# Via Michelangelo, 4 tel. 0932 928071 97012 CHIARAMONTE GULFI (RG)

P. IVA: 80005570884

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 06/02/2015

## Art. 24 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

### TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 25 - Verifica di conformità e collaudo

- 1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione
- 2. Per i lavori in economia fino alla soglia massima prevista dal presente regolamento al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.
- 3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- 4. Per le forniture e i servizi in economia di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 325 del DPR n. 207/2010, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato.

### Art. 26 - Informazioni

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia per gli affidamenti in economia.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo dell'Ente.
- 3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno gli effetti dei regolamenti in materia prima vigenti.